

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - **Deliberazione n. 511 del 18 giugno 2010 – PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO).**

PREMESSO CHE:

- in data 31 marzo 2009 è stata sottoscritta, in sede di Conferenza unificata, l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- in attuazione della suddetta intesa è stata approvata la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), pubblicata sul BURC n. 80 del 29/12/2009 ed entrata in vigore il 30/12/2009;
- la legge, dopo sei mesi dall'entrata in vigore, non ha prodotto effetti significativi ed è risultata sostanzialmente inapplicata sia dai Comuni che dai privati.

CONSIDERATO CHE:

- è, necessario apportare delle modifiche alla legge regionale n. 19/2009 per renderla attuabile ed effettivamente funzionale alla manovra di rilancio economico;
- è indispensabile, per agevolare ulteriormente l'applicazione della legge regionale n. 19/2009, prevedere, ai fini della semplificazione amministrativa in materia di governo del territorio, modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del Territorio).

RILEVATO CHE:

- per le motivazioni innanzi evidenziate, l'Assessorato all'Urbanistica – Politiche del Territorio – Edilizia Pubblica Abitativa -AGC 16- ha predisposto, di concerto con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche ed Espropriazioni –AGC 15–, la proposta di modifica della legge regionale n. 19/2009 e della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 avente il seguente titolo: "Disegno di legge recante modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio);
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta.

DATO ATTO CHE:

- è necessario, approvare la proposta di disegno di legge regionale da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI:

- l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- il vigente Statuto Regionale;
- la legge n. 16/2004" Norme sul Governo del Territorio"
- la legge n. 19/2009 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge, presentata dall'Assessorato all'Urbanistica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa -AGC 16- di concerto con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche ed Espropriazioni -AGC 15-, di modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 19 (misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio);
2. di inviare il presente atto, all'Assessorato all'Urbanistica, all'AGC 16, all'Assessorato ai Lavori Pubblici, all'AGC 15, al Settore Assistenza alla Giunta, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania, ed al web master per la pubblicazione sul sito regionale.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO).

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa, è così modificata:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: *“e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia”* sono sostituite dalle seguenti: *“al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive;”*;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), le parole: *“di fonti di energia rinnovabile ed”* sono sostituite dalle seguenti: *“di energia proveniente da fonti rinnovabili;”*;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono inserite, infine, le seguenti parole: *“identificate con appositi provvedimenti comunali”*;

d) all'articolo 2, comma 1, la lettera c) è così sostituita: *“c) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del settanta per cento del volume esistente dell'intero edificio;”*;

e) all'articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita: *“e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o edificabile ai sensi della normativa vigente;”*;

f) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita: *“f) la volumetria lorda da assentire non comprende: i volumi tecnici; i collegamenti verticali (vani scala, vani ascensori) ed altri spazi comuni; le cubature strettamente necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;”*;

g) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata;

h) all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: *“abitativo”* è sostituita dalla seguente: *“abilitativo”*;

i) all'articolo 3, comma 1, lettera f), le parole: *“pericolosità idraulica elevata o molto elevata”* sono sostituite con le seguenti: *“pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato”*;

j) all'articolo 4 il comma 1 è così sostituito: *“1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:*

- a) *edifici residenziali uni-bifamiliari;*
- b) *edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi;*
- c) *edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.”;*
- k) all'articolo 4, comma 2, la lettera a) è così sostituita: *“a) su edifici residenziali come definiti all'art. 2 comma 1 la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;”;*
- l) all'articolo 4, comma 2, la lettera f) è abrogata;
- m) all'articolo 4 il comma 3 è così sostituito: *“3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al successivo quarto comma, è consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.”*
- n) all'articolo 4, comma 4, lettera a), le parole: *“anche con”* sono sostituite dalle seguenti: *“con criteri di sostenibilità e”;*
- o) all'articolo 4, comma 4, la lettera c) è abrogata;
- p) all'articolo 5, comma 2, lettera d), la parola: *“pericolosità”* è sostituita dalle seguenti: *“pericolosità o rischio idraulico”;*
- q) all'articolo 7, comma 2, le parole: *“con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,”* sono sostituite dalle seguenti: *“con atto dell'amministrazione comunale,”;*
- r) all'articolo 7 il comma 3 è così sostituito: *“3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità, nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del DPR n. 380/2001, vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.”;*
- s) all'articolo 7, comma 4, sono soppresse le parole: *“gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo”;*
- t) all'articolo 7, comma 5, sono aggiunte all'inizio le parole: *“Con atto dell'amministrazione comunale”* e sono soppresse le parole: *“con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge,”;*
- u) all'articolo 7 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:
“5 bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell'azienda in ambito provinciale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l'incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale n. 16/2004.”;

v) all'articolo 7 il comma 7 è così sostituito: “7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell'amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa.”;

w) all'articolo 7 il comma 8 è così sostituito: “8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e, all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d'intesa con le Amministrazioni comunali e avvisi pubblici.”;

x) all'articolo 9, comma 1, le parole: “del quale si intende incrementare la volumetria” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto di intervento”;

y) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

“ Art. 11 bis. Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato.

1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell'ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa, come definiti all'articolo 6, comma 1 ricadenti nelle aree classificate dall'Autorità di Bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi.

2. I proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata, con attestazione della competente Autorità di Bacino, possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente strumento urbanistico, a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pari al volume dell'unità abitativa destinata a prima casa incrementato fino ad un massimo del 35%. La volumetria aggiuntiva è altresì realizzabile negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell'intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile.

4. L'area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata da vincolo di inedificabilità.

5. In caso di unità abitative da delocalizzare per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la volumetria aggiuntiva è concessa solo se le stesse sono suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 e comunque solo se sono state realizzate prima dell'adozione dei Piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico o dei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico”.

z) all'articolo 12 il comma 3 è abrogato.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: *“previste dal presente articolo”* sono sostituite dalle seguenti: *“e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”*;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: *“1. La Giunta regionale adotta il Piano Territoriale Regionale (PTR) e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PTR approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.”*;

c) all'articolo 18, comma 8, le parole: *“secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1”* sono sostituite dalle seguenti *“secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”*;

d) all'articolo 18, comma 9, le parole: *“secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”*;

e) all'articolo 19, comma 2, le parole: *“all'articolo 20”* sono sostituite dalle seguenti *“al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43 bis”*;

f) all'articolo 23, comma 5, le parole: *“il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'articolo 27”* sono sostituite dalle seguenti: *“il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43 bis”*;

g) all'articolo 23, comma 7, le parole: *“di cui agli articoli 33 e 34”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 33”*;

h) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): *“f) gli interventi in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.”*;

i) all'articolo 41 il comma 1 è così sostituito: *“1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”*;

j) all'articolo 47, comma 3, le parole: *“di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43 bis”*;

2. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 è inserito il seguente art. 43 bis:

“Art. 43 bis Regolamento di attuazione. 1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui

all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all'articolo 41, la disciplina dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.”.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 43 bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, come introdotto dal comma precedente, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Termini

1. Le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16:

- a) articolo 12, commi da 2 a 12;
- b) articolo 14, comma 2;
- c) articolo 16, comma 1;
- d) articolo 20;
- e) articolo 21, comma 1;
- f) articolo 24;
- g) articolo 27, commi da 3 al 6;
- h) articolo 29;
- i) articolo 34;
- l) articolo 37;
- m) articolo 41, commi 2 e 3;
- n) articolo 43.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera g), lettera i), lettera j), e all'articolo 4 che hanno effetto a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**RELAZIONE PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE
2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA,
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004,
N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”.**

La proposta di legge presentata, è finalizzata ad apportare modifiche alla legge regionale n.19/2009 recante: "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" ed a modificare la legge regionale n.16/2004 "Norme sul Governo del Territorio".

Obiettivo della legge è di apportare i necessari correttivi ad una norma, la legge n.19/2009, che dalla sua entrata in vigore ha avuto una marginale applicazione sia da parte delle Amministrazioni Comunali che dei privati.

Il raggiungimento di questo obiettivo dipende anche dalla semplificazione delle procedure amministrative in materia di urbanistica, di edilizia che si attua attraverso la modifica della legge n.16/2004.

Lo snellimento delle procedure costituisce, quindi, il necessario presupposto per il concreto riavvio della manovra di rilancio economico, obiettivo principale della legge n. 19/2009.

Infatti, solo con tempi procedurali certi e brevi le Amministrazioni ed i cittadini interessati potranno usufruire delle misure straordinarie previste.

La presente proposta non contiene nessun tipo di onere per la Regione e non comporta aggravio sul Bilancio regionale.

Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale n.19/2009)

(articolo 1)

Le modifiche proposte alle lettere a) e b), relative all'art.1, rafforzano il contenuto degli obiettivi della legge accentuando il ruolo della sostenibilità nella progettazione e precisando che l'energia deve provenire da fonti rinnovabili.

(articolo 2)

Dalle lettera c) alla g) si enunciano le modifiche all'art. 2 riguardanti le definizioni.

Di particolare rilievo è la precisazione di cui alla lettera e): la modifica proposta consente al privato di avvalersi dei benefici della legge anche in caso di volumetrie in corso di realizzazione. Ciò consente di ampliare la platea dei destinatari della norma sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia.

La modifica di cui alla lettera f) concede ai richiedenti un ulteriore margine di volume utile puntualizzando il concetto di volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria assentibile.

La lettera g) abroga la lettera h) della legge in quanto la materia relativa ai limiti inderogabili di distanza ed altezza dei fabbricati è definita dalla normativa statale.

(articolo 3)

Le lettere h) ed i) riguardano le modifiche all'art. 3 ovvero la casistica delle esclusioni.

Sono corretti soltanto dei refusi tipografici.

(articolo 4)

Dalla lettera j) alla lettera o) si modifica parzialmente l'art.4 relativo agli interventi di ampliamento del 20%.

Viene proposta una diversa formulazione del comma 1 volta a precisare che gli edifici oggetto di ampliamento possono essere di tre tipologie alternative e diverse.

La lettera m) prevede che la modifica di destinazione d'uso, in alternativa all'ampliamento, sia vincolata al rispetto delle prescrizioni edilizie obbligatorie previste al comma 4 dello stesso articolo. Quindi, anche per la modifica della destinazione d'uso senza aumento di volumetria bisogna seguire criteri di sostenibilità e livelli di progettazione adeguati.

Alla lettera l) si abroga una disposizione incomprensibile e non utile riguardante le opere interne.

(articolo 7)

Dalla lettera q) alla lettera w) si propongono le variazioni all'art. 7 che attraverso la riqualificazione delle aree urbane degradate promuove il rilancio economico su scala più ampia.

Si elimina (lettera q) il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art.7 e si riassegna ai Comuni autonomia decisionale nella scelta della tipologia di atti amministrativi attuativi dei programmi di riqualificazione.

Si consente (lettera r) l'aumento di volumetria del 50% (comma 3 art.7) non solo nel caso di demolizione dell'immobile pubblico ma anche per interventi edilizi di tipo diverso imponendo anche per questi il rispetto dei criteri costruttivi di sostenibilità e richiedendo, in ogni caso, l'adeguamento integrale dell'edificio. Il risultato atteso consiste nell'aumentare le possibilità di partecipazione degli imprenditori ad operazioni di restyling del patrimonio pubblico posto che finora non è pervenuta alcuna proposta dal settore delle imprese.

Si elimina (lettera t) il limite dei 15.000 mq per la sostituzione edilizia di cui al comma 5 dell'art.7 ampliando, quindi, le ipotesi di intervento a qualsiasi estensione di area.

Si assegna (lettera u) agli imprenditori l'ulteriore possibilità di delocalizzare determinate industrie inquinanti e non compatibili con le attività residenziali limitrofe a patto di garantire l'incremento occupazionale e nel rispetto delle procedure urbanistiche previste dalla l.r. n.16/2004.

Si elimina (lettera v) il termine previsto al comma 7 dell'art. 7 garantendo ai Comuni la possibilità di operare sempre nell'ambito del proprio territorio le perimetrazioni ritenute opportune per escludere le trasformazioni edilizie di cui al comma 5. La precisazione è essenziale per riaffermare il principio di autonomia amministrativa dei Comuni nella materia specifica.

Si riafferma (lettera w) la essenzialità delle linee guida regionali per accompagnare la corretta e celere applicazione della norma.

(articolo 11 bis)

Alla lettera y) viene inserito nella legge 19 l'art. 11 bis "Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato".

A tutela della pubblica e privata incolumità, per prevenire nuovi "disastri annunciati", si incentiva la delocalizzazione delle prime case in aree a pericolosità o rischio idrogeologico "molto elevato" (P4 o R4), potenzialmente soggette a frane veloci e poco prevedibili (colate rapide di fango e crolli rocciosi) che possono causare la perdita di vite umane e che, nel recente passato, hanno determinato tragici eventi calamitosi in numerose aree del territorio regionale (1997 Pozzano; 1998 Sarno e Quindici; 1999 Cervinara; 2005 Nocera Inf.; 2006 Ischia).

L'incentivazione consiste nel concedere una volumetria aggiuntiva fino al 35%, che il proprietario può realizzare negli ambiti residenziali individuati dagli strumenti urbanistici comunali oppure negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia che il piano casa consente per la riqualificazione delle aree urbane degradate. In pratica, per chi risiede in queste aree, per la prima volta, è concessa una concreta opportunità per allontanarsi, portandosi in dote una "volumetria urbanistica" da "spendere" in altri contesti comunali legittimi.

L'incentivazione è concessa a coloro che hanno costruito prima che le Autorità di Bacino adottassero i Piani Straordinari o i Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico, fornendo in tal modo una mappatura dettagliata della pericolosità e del rischio.

Gli edifici che accedono alla delocalizzazione sono abbattuti e le aree pertinenziali sono ripristinate ambientalmente ed acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.

L'obiettivo è quello di diminuire la presenza antropica in tali aree e l'esposizione al danno per gli edifici, con conseguenze inevitabilmente tragiche per le persone che in essi risiedono stabilmente (prime case).

I comuni della Campania esposti a rischio di colata di fango sono 120 e numerose aree, tra le quali la costiera sorrentina-amalfitana, sono esposti a fenomeni di crolli rocciosi.

(articolo 12)

Si elimina (lettera z) un ulteriore limite posto agli interventi edilizi attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'art.12: è possibile, quindi, cumulare gli interventi di ampliamento del 20% e del 35% con gli ampliamenti eventualmente già assentibili ai sensi dello strumento urbanistico vigente.

In tal modo si concede ai privati la possibilità di usufruire nella misura massima dei benefici di legge ma sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni costruttive volte a riqualificare il patrimonio edilizio in Campania.

Articolo 2 (Modifiche alla legge regionale n.16/2004)

La semplificazione della legge n.16/2004 è assolutamente indispensabile per dare impulso alle modifiche legislative proposte.

Si propone di aggiungere alla legge 16 del 2004 un ulteriore articolo 43 bis che stabilisce che la Regione disciplina con un proprio regolamento di attuazione tutta la parte procedimentale inserita nella stessa legge 16/2004, sempre nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c). Il Regolamento proposto, non innovativo della legge n.16/2004 ma di riassetto organico della stessa legge, dovrà essere emanato entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge di modifica proposta e contestualmente saranno abrogati (art. 4) tutti gli articoli della 16/2004 contenenti gli aspetti procedurali trattati nel suddetto regolamento.

Articolo 3 (differimento termini)

Si assegna ai privati un nuovo termine di 18 mesi per l'inoltro delle istanze relative all'attuazione degli interventi previsti dalla norma.